

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7932</b>	18 novembre 2020	ISTITUZIONI
Concerne		

## **Adesione alla Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (CGD) del 20 maggio 2019 e all'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro (AIGD)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di adesione alla Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019 e all'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro (AIGD).

### **1. PREMESSA**

La modifica dell'art. 106 Cost. e la successiva adozione della Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD, entrata in vigore il 1° gennaio 2019) rendono necessario un adeguamento delle normative cantonali e intercantionali. Sul piano cantonale l'adeguamento concerne la revisione completa della Legge cantonale di applicazione della legge federale sui giochi in denaro, oggetto dello specifico messaggio governativo n. 7931 del 18 novembre 2020. A livello intercantonale, attualmente troviamo due testi interessati dalle modifiche: la Convenzione intercantonale del 7 gennaio 2005 sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (CILS) e l'Accordo intercantonale del 26 maggio 1937 concernente l'organizzazione in comune di lotterie (IKV 1937) tra tutti i Cantoni della Svizzera tedesca e il Cantone Ticino.

La CILS, a cui hanno aderito tutti i Cantoni, istituisce gli organi comuni di attuazione delle basi legali federali, ne definisce le competenze e stabilisce il quadro generale dei fondi cantonali delle lotterie e delle scommesse sportive. L'IKV 1937, valido sul territorio della Svizzera tedesca e del Cantone Ticino, costituisce invece la "Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale" e ne disciplina l'attività.

Per quanto concerne il primo testo, la Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie (CDGD), durante la seduta del 7 aprile 2014, ha incaricato la responsabile del Comitato direttivo di formare un gruppo di lavoro il cui scopo era quello di procedere con la revisione totale della CILS. Quest'ultima è dunque stata sottoposta ad una revisione totale per armonizzarla con il diritto federale e, al contempo, per eliminare i difetti e le lacune emerse nel corso degli anni. Il 20 maggio 2019 l'assemblea plenaria della CDGD ha adottato la presente convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale, sottoponendola alla ratifica dei Cantoni. Poiché si tratta di una revisione totale, il testo della convenzione in

vigore (CILS) sarà abrogato e sostituito da una nuova versione, la Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (CGD).

Riguardo al secondo testo, considerato che la maggior parte delle disposizioni sono superate dalla nuova Legge sui giochi in denaro e dal nuovo Concordato nazionale sui giochi in denaro, si è ritenuto opportuno procedere ai necessari adeguamenti, anche in questo caso, tramite una revisione totale dell'IKV1937.

Ciò premesso, si invita il legislativo a trattare congiuntamente il presente progetto di adesione con l'adozione delle nuove normative cantonali in materia di giochi in denaro (messaggio no. 7931) poiché strettamente interconnessi. Si precisa inoltre che il presente messaggio governativo fornisce solamente una panoramica generale delle modifiche intervenute a livello di diritto intercantonale. Pertanto per più ampi dettagli e per il commento ai singoli articoli si rimanda ai rapporti esplicativi dei rispettivi testi, allegati al presente.

## **2. IMPATTO DELLA MODIFICA DELLA LEGGE FEDERALE SUI GIOCHI IN DENARO SULLA REVISIONE DEL DIRITTO INTERCANTONALE**

### **2.1 Contesto normativo**

La LGD riunisce le due leggi precedentemente in vigore nel settore dei giochi in denaro, ossia la Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell'8 giugno 1923 e La legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998, stabilendo una normativa federale che tiene conto di tutti i giochi in denaro praticati in Svizzera. La LGD ha introdotto nuove categorie di giochi in denaro e ha ridefinito le competenze delle autorità. Disciplina in particolare le case da gioco, che continuano ad essere sotto la responsabilità della Confederazione, i "giochi di grande estensione", i "giochi di piccola estensione", la gestione dei giochi da casinò e dei "giochi di grande estensione", la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo e la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco online non autorizzate in Svizzera. La legge istituisce inoltre le autorità che si occuperanno del settore, ossia la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) per quanto riguarda i giochi da casinò, l'Autorità intercantonale di vigilanza e di esecuzione in ambito di "giochi di grande estensione", mentre la vigilanza sui "giochi di piccola estensione" spetta invece ai singoli Cantoni.

Qui di seguito illustriamo alcuni aspetti fondamentali per meglio comprendere la revisione della convenzione intercantonale attualmente in vigore:

- La decisione di autorizzare «giochi di grande estensione» (grandi lotterie, grandi scommesse sportive e giochi di destrezza) spetta ai Cantoni. I Cantoni che intendono autorizzare giochi di grande estensione sul proprio territorio, sono tenuti ad aderire a una convenzione che prevede l'istituzione di un'«autorità intercantonale di vigilanza e di esecuzione» (art. 105 LGD).
- L'autorità intercantonale deve essere indipendente (cfr. art. 106 LGD). In merito, il messaggio che accompagna la legge precisa che: «l'autorità intercantonale non può ricevere istruzioni da altre autorità per quanto riguarda l'esercizio della sua attività e deve inoltre essere indipendente dagli organizzatori di giochi in denaro che sorveglia. Per il resto, spetta al diritto cantonale stabilire le condizioni generali necessarie per garantire l'indipendenza dell'autorità intercantonale. La procedura di nomina dei membri dell'autorità, come pure le regole riguardanti la sua composizione, la sua organizzazione e il suo funzionamento devono garantire la sua indipendenza istituzionale. L'organo incaricato della nomina deve essere indipendente dagli organizzatori di giochi in denaro.

Anche l'indipendenza dell'attività dell'autorità intercantonale deve essere garantita, in particolare mediante regole sul preventivo, il finanziamento e la vigilanza» (FF 2015 6942).

- In base alla LGD all'autorità intercantonale devono essere trasferiti almeno i seguenti compiti: essa rilascia le autorizzazioni per organizzare «giochi di grande estensione», quindi anche per giochi di destrezza (cfr. art. 21 segg. LGD); veglia al rispetto delle disposizioni di legge relative a questi giochi (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. a LGD); lotta contro i giochi in denaro illegali (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. b LGD); collabora con le autorità di vigilanza svizzere ed estere (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. c LGD) e informa l'opinione pubblica sulla sua attività (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. d LGD). La legge federale elenca inoltre anche le facoltà attribuite all'autorità intercantonale (cfr. art. 108 segg. LGD). Infine la LGD comprende anche disposizioni sull'assistenza amministrativa (in Svizzera ma anche sul piano internazionale, cfr. art. 111 e 112 LGD). All'autorità intercantonale possono inoltre essere attribuiti nuovi compiti e nuove facoltà da parte dei Cantoni (cfr. art. 107 cpv. 2 e art. 108 cpv. 2 LGD).
- La LGD prevede una normativa esaustiva sull'autorizzazione, la gestione e la vigilanza dei «giochi di grande estensione» (cfr. cap. 3, 5 e 8).
- Per le grandi lotterie e le grandi scommesse sportive, l'articolo 23 LGD impone esplicitamente ai Cantoni che stabiliscano il numero di organizzatori. I Cantoni possono inoltre designare nella loro legislazione le società alle quali, se le condizioni sono rispettate, l'autorità intercantonale potrà rilasciare il permesso di organizzare grandi lotterie e scommesse sportive.
- La LGD comprende inoltre importanti disposizioni di dettaglio sulla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo (cfr. cap. 6).
- La LGD prevede, infine, disposizioni sull'impiego degli utili netti dei «giochi di grande estensione». I Cantoni sono tenuti a destinare gli utili netti delle lotterie e delle scommesse sportive, nella loro integralità, a scopi di utilità pubblica, in particolare culturali, sociali e sportivi. La legge dà una definizione di utile netto (art. 125 cpv. 2 LGD) e precisa chiaramente che i proventi dei giochi in denaro non possono essere destinati a compiti di diritto pubblico stabiliti dalla legge (art. 125 cpv. 3 LGD). La destinazione dell'utile netto derivante dai giochi di destrezza non è vincolata a scopi di pubblica utilità (art. 125 cpv. 4 LGD). L'articolo 126 cpv. 2 LGD stabilisce che l'organizzatore versa l'utile netto ai Cantoni nei quali si sono svolte le lotterie e le scommesse sportive, mentre l'articolo 127 cpv. 5 prevede che i Cantoni possano impiegare una parte degli utili netti a scopi intercantonali e nazionali di utilità pubblica.

Dal momento che la LGD disciplina i giochi in denaro in maniera più ampia rispetto al previgente regime, alcuni contenuti delle convenzioni non rientrano più nella competenza legislativa dei Cantoni e sono pertanto divenuti superflui. In altri settori, tuttavia, i Cantoni sono confrontati a un nuovo bisogno di regolamentazione, come ad esempio nell'ambito dei nuovi giochi di destrezza automatizzati e online.

L'adeguamento della CILS a seguito dell'entrata in vigore della LGD è stato preparato dalla CDGD con la partecipazione dei Cantoni firmatari, mentre la competenza per la revisione dell'accordo intercantonale tra i Cantoni della Svizzera tedesca e il Cantone Ticino (IKV 1937) spetta ai Cantoni aderenti. Il Canton Ticino può accettare o rifiutare tali convenzioni solo nel loro complesso. Per questo motivo, come usuale, le relative modifiche vengono sottoposte al Gran Consiglio direttamente per l'approvazione.

## 2.2 Questioni non più disciplinate dalla CGD

I seguenti aspetti, attualmente disciplinati dalla CILS, non saranno ripresi nella CGD, poiché la LGD comprende ora disposizioni materiali in merito:

- L'autorizzazione e la vigilanza di «giochi di grande estensione» (cfr. cap. III sez. 1 e 3 CILS) non potranno più essere disciplinate materialmente a livello cantonale.
- La LGD prevede disposizioni dettagliate e di ampia portata sulla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. In particolare, l'autorizzazione e la vigilanza di grandi giochi non possono essere disciplinate dai Cantoni in maniera estesa; il legislatore federale, al contrario, concede espressamente ai Cantoni la facoltà di adottare disposizioni per quanto concerne le misure ai sensi dell'articolo 85 LGD (prevenzione del gioco eccessivo).
- I requisiti minimi previsti dalla CILS per l'impiego dei proventi dei giochi in denaro a scopi di utilità pubblica (cfr. cap. IV: Fondi delle lotterie e delle scommesse e impiego delle risorse finanziarie) sono ripresi materialmente nella LGD, dove in parte sono disciplinati in misura più estesa di quanto non avvenuto finora (cfr. cap. 9 LGD). Durante la procedura di consultazione sulla LGD diversi Cantoni si sono pronunciati quanto meno contro una parte dei requisiti minimi che ritenevano costituire un'ingerenza ingiustificata da parte della Confederazione nella libertà organizzativa dei Cantoni. Per questa ragione non è sembrato opportuno introdurre nella CGD direttive dettagliate sull'uso dei proventi dei giochi in denaro. Tuttavia, tenendo conto in particolare dell'articolo 127 capoverso 5 LGD che lascia ai Cantoni la possibilità di destinare una parte dei ricavi netti a scopi intercantionali o nazionali d'utilità pubblica, la CGD prevede disposizioni sull'impiego degli utili netti a favore dello sport svizzero (cfr. i passaggi concernenti l'istituzione della Fondazione per la promozione dello sport FPSS al capitolo III del presente messaggio).

## 3. PRINCIPALI NOVITÀ A LIVELLO INTERCANTONALE

### 3.1 La Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (CGD)

A livello di CILS, l'entrata in vigore della LGD ha avuto fondamentalmente due ripercussioni: da un lato si è resa necessaria un'armonizzazione con il diritto federale e dall'altro si è colta l'occasione per correggere i difetti e le lacune emerse nel corso degli anni. Lo sviluppo del settore dei giochi in denaro, sostenuto probabilmente altresì dall'avvento della tecnologia anche in questo ambito, ha quindi reso necessario un'analisi dell'intero regime in vigore sino ad oggi (comprese le strutture esistenti), al fine di adeguarlo alle sfide odierne. Da questa verifica è quindi scaturita, come già detto, una revisione totale del testo, le cui principali novità possono riassumersi nei seguenti punti:

- creazione di due nuove persone giuridiche: l'esame delle strutture ha fatto emergere la necessità di assicurare una maggior chiarezza a livello di distribuzione dei compiti intercantionali tra i vari attori. In sostituzione di quelle istituite dalla CILS, sono pertanto state create due nuove persone giuridiche: l'Ente intercantonale dei giochi in denaro e l'Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro. La prima, la cui responsabilità è di tipo politico, comprende la Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro (CDGD), il Comitato direttivo, il Tribunale intercantonale dei giochi in denaro e l'Ufficio di revisione, mentre la seconda, a cui compete invece la gestione operativa, si compone dal Consiglio di vigilanza, dall'Ufficio del Consiglio di vigilanza e dall'Ufficio di revisione;
- disciplinamento dell'attribuzione dei mezzi finanziari per la promozione dello sport nazionale: con l'entrata in vigore della CGD, la funzione di attribuzione dei mezzi

finanziari, in precedenza assicurata dalla Società Sport-Toto, sarà assunta dalla FPSS, in fase di costituzione sotto forma di fondazione di diritto pubblico;

- concessione di diritti esclusivi per l'organizzazione di grandi lotterie e di grandi scommesse sportive: la limitazione del numero di organizzatori autorizzati finora sancita a livello degli accordi regionali sarà ripresa dalla CGD. L'organizzatore autorizzato continua invece a essere designato negli accordi regionali (si è rinunciato a designarlo espressamente a livello di CGD). L'attuale sistema rimane quindi immutato, con un operatore sul territorio dei Cantoni della Svizzera tedesca e del Cantone Ticino e un operatore sul territorio dei Cantoni della Svizzera romanda (art. 49 CGD);
- miglioramento delle basi giuridiche (principio di legalità): la CGD deve garantire la base giuridica per l'adempimento dei compiti legati alla politica dei giochi in denaro. Siccome finora gli aspetti organizzativi erano in parte disciplinati nei regolamenti della CDGD, con la revisione è stata colta l'occasione, in primo luogo, per ridefinire in maniera sistematica tutti gli aspetti legati all'organizzazione (organi, competenze e principi sui quali fondare le deliberazioni). Per questo la convenzione costituisce sul piano formale un atto normativo. In secondo luogo, considerato che ora anche gli organizzatori privati di giochi di destrezza saranno imponibili, saranno riviste le basi giuridiche per la riscossione di tasse;
- entrata in vigore: la CGD entra in vigore non appena almeno 18 Cantoni hanno notificato la loro adesione (art. 69 CGD).

### **3.2 L'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune dei giochi in denaro (AIGD)**

Il precedente Accordo regionale (IKV 1937), risale appunto al 1937 e, da più di 30 anni, non ha più subito modifiche. In tale accordo viene segnatamente designato l'organizzatore unico incaricato di organizzare i giochi proposti a livello intercantonale. Attualmente l'ente a cui è stato affidato tale incarico è la società cooperativa "Swisslos Lotteria intercantonale" (in seguito Swisslos), i cui membri sono i Cantoni aderenti all'IKV 1937. La modifica del quadro giuridico (LGD e CGD) da una parte, e l'ampliamento della gamma di prodotti offerti dall'altra, hanno dunque reso necessaria una revisione dell'Accordo regionale. Poiché il diritto federale, e meglio l'art. 23 cpv. 2 LGD, prevede imperativamente che la designazione dell'organizzatore autorizzato abbia luogo in forma legislativa, anche l'accordo regionale deve essere adottato attraverso una procedura legislativa. Di seguito dunque una panoramica di quanto stabilito dal nuovo Accordo intercantonale:

- organizzatore unico dei giochi di grande estensione: nel complesso, come esposto in precedenza, viene mantenuta la prassi secondo cui l'organizzazione di lotterie e scommesse di grande estensione sul territorio dei Cantoni aderenti, continua ad essere realizzata da un'unica società, ossia la società cooperativa "Swisslos Lotteria intercantonale";
- versamento e impiego degli utili netti: l'organizzatore versa gli utili netti ai Cantoni in cui sono svolte le lotterie e le scommesse sportive. I Cantoni hanno diritto unicamente alle quote dell'utile netto delle categorie di giochi di cui non hanno vietato lo svolgimento sul loro territorio, possibilità contemplata dall'art. 28 LGD. Questi utili devono essere destinati integralmente a scopi di pubblica utilità (cfr. art. 125 cpv. 1 LGD);
- maggior trasparenza e legittimità nel definire la chiave di riparto: secondo il messaggio LGD, i Cantoni sono liberi di definire in concreto la chiave di riparto (ad esempio in base alla popolazione residente, ecc.). Finora l'IKV 1937 e gli Statuti Swisslos comprendevano solo delle direttive sulla ripartizione dell'utile. D'ora in avanti la chiave di riparto sarà

tuttavia definita a titolo definitivo a livello di Accordo intercantonale (cfr. art. 2 cpv. 3 AIGD);

- piccole lotterie organizzate per finanziare un evento di rilevanza sovregionale: l'attuale contingente, pari a 1,50 franchi pro capite della popolazione, viene portato a 2,50 franchi. L'Ordinanza federale sui giochi in denaro (OGD) prevede una somma totale massima delle poste delle piccole lotterie destinate a finanziare un evento d'importanza sovregionale pari a 500'000 franchi (cfr. art. 37 cpv. 2 OGD);
- entrata in vigore: l'Accordo, come pure la sua modifica, entrano in vigore non appena approvati da tutti i Cantoni aderenti all'IKV 1937.

Per poter beneficiare degli utili netti di lotterie e scommesse sportive, i Cantoni membri della Società cooperativa Swisslos devono aderire anche alla CGD. Non possono altrimenti autorizzare sul loro territorio l'organizzazione di giochi di grande estensione. Di fatto, l'adesione all'AIGD non può perciò prescindere dall'adesione alla CGD.

## **4. RIPERCUSSIONI DELLE REVISIONI SUI CANTONI**

### **4.1 Probabili ripercussioni sui Cantoni del nuovo disciplinamento federale**

Il messaggio sulla LGD prevede che, rispetto a oggi, l'onere per i Cantoni legato al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza nell'ambito intercantonale sarà, complessivamente, destinato a scemare leggermente: se infatti i singoli Cantoni non saranno più tenuti a rilasciare permessi, i loro costi amministrativi saranno ridotti di conseguenza. Avendo la revisione attribuito all'Autorità intercantonale anche la competenza per i giochi di destrezza di grande estensione, l'onere relativo che rimarrà ai Cantoni dovrebbe essere limitato.

Per quanto riguarda l'onere dei Cantoni per le autorizzazioni e la vigilanza intercantionali, il grosso dei compiti e delle competenze previsti dalla LGD per l'autorità intercantonale sono già oggi responsabilità della Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse (COMLOT). La LGD prevede tuttavia numerosi compiti e competenze aggiuntivi. In particolare il nuovo settore dell'autorizzazione e della vigilanza di giochi di destrezza di grande estensione costringerà la COMLOT a una profonda riorganizzazione, poiché in futuro la commissione dovrà elaborare le domande di operatori per lo più privati e garantire la vigilanza sulle loro attività. Inoltre alla COMLOT saranno conferite nuove competenze specifiche per la lotta contro attività non autorizzate, come ad esempio la gestione di procedure amministrative, il blocco dell'accesso a giochi in denaro online non autorizzati e la collaborazione con le autorità di perseguimento penale. La COMLOT dovrà inoltre assumere dei compiti in relazione con la lotta alla manipolazione di competizioni sportive nonché con la vigilanza degli obblighi di diligenza imposti agli organizzatori di grandi giochi dalle disposizioni sul riciclaggio di denaro sporco. Alla commissione spetteranno inoltre alcuni diritti di parte in tutte le procedure amministrative e penali cantonali che riguarderanno il settore dei giochi in denaro nonché nelle procedure di autorizzazione della CFCG.

Il messaggio sulla LGD prevede che a partire dall'entrata in vigore della legge il budget della COMLOT dovrà essere incrementato in maniera considerevole (di ca. 4 – 6 mio. di fr.). Non è possibile indicare una cifra più precisa, poiché il fabbisogno dipenderà in larga misura dalle nuove basi legislative cantonali sui giochi di destrezza. Per il 2019 la COMLOT ha richiesto un budget al di sotto dei 3 milioni di franchi.

Con l'entrata in vigore della LGD (indipendentemente dalla revisione della CILS) i Cantoni non rilasceranno più alcun permesso per organizzare grandi lotterie e grandi scommesse sportive. L'autorizzazione viene concessa a titolo definitivo attraverso l'autorità intercantonale. L'onere amministrativo per i Cantoni si ridurrà di conseguenza (non sarà però più possibile prelevare le relative tasse a destinazione vincolata).

La competenza per le autorizzazioni e la vigilanza dei giochi di destrezza di grande portata sarà inoltre trasferita all'Autorità intercantonale. Anche in questo ambito, i Cantoni non dovranno più sopportare alcun onere amministrativo (per cui anche in questo caso non sarà più possibile prelevare i relativi emolumenti per costi amministrativi). Rispetto all'attuale legislazione, la LGD non limiterà invece la sovranità dei Cantoni per quanto riguarda la loro facoltà di prelevare imposte sugli apparecchi automatici per giochi di destrezza.

#### **4.2 Ripercussioni sui Cantoni del nuovo disciplinamento intercantonale**

La CGD si discosta in molti ambiti dalla struttura e anche dai contenuti della CILS attualmente in vigore. In particolare la creazione di nuove persone giuridiche impone diversi cambiamenti strutturali di rilievo. L'organizzazione e il funzionamento delle nuove strutture non divergeranno tuttavia in maniera considerevole da quelli attualmente in vigore – fatta eccezione per la FPSS che sarà organizzata in maniera sostanzialmente differente. Siccome il finanziamento dell'intero onere legato all'adempimento dei compiti intercantionali è assicurato attraverso i proventi di tasse, la revisione della CILS non dovrebbe comportare ripercussioni di rilievo sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni.

Per quanto attiene all'AIGD, non si prevedono particolari ripercussioni di tipo finanziario o amministrativo, in ragione del fatto che l'attuale prassi è sostanzialmente mantenuta.

## **6. CONCLUSIONE**

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad aderire alla Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale e all'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro annessi al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessi: citati

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la ratifica della convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale e dell'accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7932 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a:**

### **Articolo 1**

Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019 (CGD) e l'accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro del 20 maggio 2019 (AIGD).

### **Articolo 2**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.